

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974, 16 luglio 1974, 9 novembre 1974, 5 febbraio 1975, 28 aprile 1975, 15 gennaio 1976, 5 luglio 1976 e 24 febbraio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, è prolungata a 45 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

ANSELMI

Il Ministro

per il bilancio e la programmazione economica

MORLINO

p. Il Ministro per il tesoro

CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato

DONAT-CATTIN

(640)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Approvazione della delibera 12 maggio 1977 del consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » concernente modificazioni al trattamento di disoccupazione per i giornalisti professionisti.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi 20 dicembre 1951, n. 1564 e 9 novembre 1955, n. 1122, concernenti la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Visto l'art. 12 dello statuto del medesimo Istituto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. in data 12 maggio 1977 che fissa un limite massimo all'importo mensile del trattamento speciale di disoccupazione;

Ritenuta l'opportunità di dar corso all'attuazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, la delibera adottata il 12 maggio 1977 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro

per il lavoro e la previdenza sociale

ANSELMI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;

Considerato che l'Istituto, pur non avendo recepito nella sua normativa quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, riconosce ugualmente, in via analogica, il trattamento speciale di disoccupazione ai giornalisti che vengono a trovarsi nello stato di disoccupazione a seguito della cessazione dell'attività aziendale;

Rilevato che in alcuni casi la misura del trattamento speciale di disoccupazione erogato dall'Istituto sarebbe di importo talmente elevato da non potersi obiettivamente configurare come indennità di disoccupazione anche se determinata da circostanze del tutto eccezionali;

Considerata pertanto l'opportunità di stabilire una misura massima dell'importo da corrispondere mensilmente a titolo di trattamento speciale;

Visto il parere favorevole della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

Il trattamento speciale, al quale sono ammessi i giornalisti che vengono a trovarsi nello stato di disoccupazione a causa della cessazione dell'attività aziendale, non può mensilmente superare la misura di un rateo netto di pensione spettante ai titolari di pensione diretta intera di importo pari al massimale previsto dall'art. 5 del regolamento dell'Istituto, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il presidente: DELLA RICCIA

(826)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura al personale dipendente da proprietari di fabbricato (portieri) di Piacenza e provincia per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;